

STATUTO

MANI E TERRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NICOTERA VV VIA VITTORIO
EMANUELE II SNC

Numero REA: VV - 172257

Codice fiscale: 03470690797

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

ARTICOLO 4 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31

(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

ARTICOLO 5 - La società qui costituita sarà regolata dallo

statuto che viene approvato dai soci fondatori nel testo di

cui in appresso:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Nicotera (VV) la

Società Cooperativa sociale denominata "**MANI E TERRA** -

Società Cooperativa Sociale" onlus.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del

codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si

applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a

responsabilità limitata.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento

della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all' assemblea deliberare il trasferimento della sede

in altri Comuni.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo

amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e

rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099

	(duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il	
	perseguimento degli interessi generali della comunità, la	
	promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei	
	cittadini, in particolar modo dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce,	
	questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa per curare nel migliore dei modi gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve cooperare	
	attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperativi, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità	
	sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi di cui alla Legge 381/91 lett. "A" che attraverso	

	lo svolgimento di attività produttive nei vari settori	
	mediante il coinvolgimento dei soci in conformità a quanto	
	previsto dalla legge 381/91 lett. "B" e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa	
	impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, fra cui	
	soci svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista	
	dalla citata legge 381/91; dando occupazione lavorativa agli	
	stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali, che saranno regolati con apposito regolamento	
	interno di cui alla L. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con Terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della	
	mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività	
	produttive in conformità a quanto previsto dalla legge	
	381/91 lett. "A" e "B" ed ai fini del raggiungimento degli	
	scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento di attività	
	volte a:	

	- Produzione, trasformazione e commercializzazione sia al	
	dettaglio che all'ingrosso di prodotti Agro-alimentari e	
	zootecnia (agricoltura e allevamento in genere, compresa	
	pesca, lavorazione prodotti agricoli per la	
	commercializzazione, prodotti trasformati quali conserve,	
	salumi, prodotti caseari);	
	- Produzioni artigianali (prodotti d'uso quali saponi,	
	cosmetici, utensili vari, decorazione ambienti);	
	- Promozione commerciale per le aziende;	
	- Prestazioni bracciantili e di lavoro agricolo (terzisti,	
	trattoristi);	
	- Pesca e trasformazioni artigianali connesse;	
	- gestione per conto proprio e per conto terzi di depositi,	
	magazzini e silos;	
	- Trasporto di merci e persone anche per conto terzi;	
	- Turismo: Ricezione e ospitalità, escursionismo, servizi e	
	promozione del territorio;	
	- Realizzazione prodotti audiovisivi e cartacei a scopo	
	divulgativo e/o promozionale; gestione di servizi di	
	logistica;	
	- Attività editoriali;	
	- Organizzazione eventi - arte, spettacolo, cultura e	
	società;	
	- Allestimento e gestione spazi a destinazione sociale e	
	culturale (musei, centri ricreativi, parchi letterari,	

	biblioteche, mediateche, ludoteche, centri delle arti e dei	
	mestieri, teatri, cinema);	
	- Manutenzione ambientale (cura e gestione spazi di verde	
	pubblico, manutenzione aree demaniali);	
	- Gestione spazi demaniali;	
	- Servizi di didattica (alfabetizzazione, scuola d'italiano	
	per stranieri, doposcuola, didattica legata alle attività	
	agricole - fattorie didattiche);	
	- Servizi di accoglienza e sportello orientamento migranti	
	(compresa gestione di centri SPRAR e simili);	
	- Produzione di energia da fonti rinnovabili.	
	La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per	
	realizzare le attività sociali, inoltre potrà:	
	- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli	
	esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	istituendo una sezione di attività del risparmio sociale	
	disciplinata da apposito regolamento;	
	- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il	
	potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento della stessa.	

	La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione	
	con enti privati e pubblici, mediante convenzioni,	
	concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto. La	
	Cooperativa si impegna, inoltre, a garantire le migliori	
	condizioni e opportunità lavorative dei propri Soci e, nello	
	svolgimento delle attività, ad avvalersi prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative degli stessi.	
	La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le	
	operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed	
	immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, anche assumendo interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale.	
	Con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche	
	eventualmente in essere, l'Organo Amministrativo adempirà ai	
	doveri di legge in termini di bilanci e relazioni	
	sull'andamento della gestione.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	

	I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche	
	tramite partecipazione a gare d'appalto e trattative	
	pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e gli altri	
	enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa	
	permettere lo sviluppo della Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e	
	giuridiche che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa	
	per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a	
	disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto	
	allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I	
	soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle	
	decisioni sulla loro destinazione.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini o	
	partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano	
	in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	

	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa,	
	soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	

	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	

	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	

	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici).	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	

	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore nominale di euro 200,00	
	(duecento e centesimi zero). La quota complessiva detenuta	
	da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	

	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	

	Allo fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	b) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	

	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella	
	misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	

stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che

	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	

	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8	
	(otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	

	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del	
	voto segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	

	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un	
	periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella	
	quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 28 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	

	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale o del revisore, se nominati, determinare	
	il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da	

	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale e revisori)	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il	
	revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 6 - Si indica in complessivi euro 1.200,00	
	(milleduecento e centesimi zero) l'importo globale	
	approssimativo delle spese per la costituzione della	
	società; tutte le spese del presente atto e dipendenti si	
	convengono a carico dei comparenti.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e	
	letto ai comparenti, i quali, dichiaratolo conforme alla	
	loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio,	
	essendo le ore tredici e minuti quindici.	
	Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina a	
	norma di legge ed in parte a mano da me Notaio su trentotto	
	pagine intere e quanto della trentanovesima sin qui di dieci	

36 di 37

[illegible]